



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

# **CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO**

Documento in consultazione



## INDICE

### SEZIONE I

**FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE** ..... pag. n. 4

Art. 1 - Finalità e disposizioni di carattere generale

Art. 2 - Ambito di applicazione

### SEZIONE II

**PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI, ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

..... pag. n. 5

Art. 3 - Divieto di discriminazioni e cultura delle pari opportunità

Art. 4 - Abusi e molestie sessuali

Art. 5 - Correttezza

Art. 6 - Trasparenza ed imparzialità

Art. 7 - Libertà e dignità personale

Art. 8 - Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio

Art. 9 - Rispetto della riservatezza

Art. 10 - Accertamento della violazione delle norme etiche e sanzioni

### SEZIONE III

**NORME DI CONDOTTA PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E I SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI CON L'ATENEO. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE**

..... pag. n. 8

#### Capo I

##### Principi generali e ambito di applicazione

Art. 11 - Principi generali

Art. 12 - Ambito di applicazione

#### Capo II

##### Norme di condotta, accertamento delle responsabilità e sanzioni

Art. 13 - Regali, compensi e altre utilità

Art. 14 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Art. 15 - Comunicazione degli interessi e dei rapporti di collaborazione

Art. 16 - Obblighi di astensione e conflitto d'interessi

Art. 17 - Prevenzione della corruzione e tutela del segnalante

Art. 18 - Obblighi di comunicazione in caso di avvio di un procedimento penale per fatti di natura corruttiva

Art. 19 - Trasparenza e tracciabilità

Art. 20 - Comportamenti nei rapporti privati

Art. 21 - Comportamento in servizio

Art. 22 - Rapporti con il pubblico

Art. 23 - Disposizioni particolari per i Direttori di Area, i Presidi di Facoltà, i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri

Art. 24 - Contratti ed altri atti negoziali

Art. 25 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

Art. 26 - Accertamento delle responsabilità e sanzioni di natura disciplinare



**SEZIONE IV  
PERSONALE DOCENTE - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITA'  
DIDATTICA E DI RICERCA. ASPETTI ETICI NELLA RICERCA E NELLA TERZA  
MISSIONE**

..... pag. n. 16

**Capo I**

**Principi generali e obblighi di comportamento nell'attività didattica**

**Art. 27** - Principi generali

**Art. 28** - Obblighi di comportamento nell'attività didattica

**Capo II**

**Aspetti etici e di comportamento nella ricerca e nella terza missione.  
Incompatibilità e conflitti d'interesse. Accertamento delle responsabilità e sanzioni**

**Art. 29** - Aspetti etici della ricerca

**Art. 30** - Comportamenti attesi nella ricerca

**Art. 31** - Conservazione e trattamento dei dati personali

**Art. 32** - Tutela degli animali coinvolti nella ricerca

**Art. 33** - Tutela della proprietà intellettuale

**Art. 34** - Risultati della ricerca e contrasto del fenomeno del plagio

**Art. 35** - Aspetti etici della terza missione

**Art. 36** - I comportamenti attesi nella terza missione

**Art. 37** - Organismi partecipati e società aventi caratteristiche di spin off e start up universitarie

**Art. 38** - Incompatibilità e conflitti d'interesse nella ricerca e nella terza missione

**Art. 39** - Accertamento delle responsabilità e sanzioni di natura disciplinare nei confronti del personale docente

**SEZIONE V**

**STUDENTI** ..... pag. n. 23

**Art. 40** - Principi generali e tutele fondamentali

**Art. 41** - Diritti e doveri degli studenti e comportamenti sanzionabili

**Art. 42** - Accertamento delle responsabilità e sanzioni di natura disciplinare nei confronti degli studenti

**SEZIONE VI**

**ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA E DISPOSIZIONI DI RINVIO**

..... pag. n. 25

**Capo I**

**Organi consultivi e di verifica**

**Art. 43** - Commissione Etica di Ateneo

**Art. 44** - Commissione per l'Integrità nella Ricerca

**Capo II**

**Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 45** - Abrogazioni

**Art. 46** - Disposizioni transitorie e finali



## **SEZIONE I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Articolo 1 Finalità e disposizioni di carattere generale**

1. Il presente Codice etico e di comportamento (in seguito denominato "Codice") enuncia i valori e gli ideali etici a cui deve ispirarsi la comunità universitaria, e definisce le regole di comportamento della stessa e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, entrano in relazione con l'Ateneo.
2. Il Codice impegna tutti i membri della comunità accademica (intesa come la collettività delle componenti universitarie rappresentate dai docenti, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti) ad assumere comportamenti idonei a diffondere i valori fondamentali della legalità, solidarietà e rifiuto di ogni discriminazione; a garantire il rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e tutela della libertà e dignità della persona, della libertà di insegnamento, ricerca e studio; a sviluppare e incentivare la leale collaborazione, lo spirito di servizio e la condivisione degli ideali promossi da Sapienza Università di Roma (d'ora in poi anche Sapienza); a perseguire e garantire il criterio del merito; a promuovere il principio della *quality assurance* quale fattore fondamentale per il perseguimento della *mission* istituzionale dell'Ateneo.
3. La Sapienza riconosce, tutela e promuove i valori custoditi nella Costituzione della Repubblica italiana, specialmente per quanto attiene allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (articolo 9), alla libertà di insegnamento (articolo 33), al diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (articolo 34), nonché nel Titolo I dello Statuto di Ateneo.
4. Il Codice costituisce integrazione e specificazione dei principi e delle norme enunciati dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
5. Il presente Codice recepisce le disposizioni e i principi contenuti nella Carta europea dei ricercatori e Codice di Condotta per l'assunzione dei ricercatori, allegato alla raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, nonché i principi contenuti nel Codice Europeo per l'Integrità della Ricerca (All European Academies federation – ALLEA, 2017).
6. Le norme contenute nel Codice integrano la disciplina di Ateneo di cui al Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali di Sapienza.
7. Si rimanda per ogni ulteriore integrazione e precisazione agli atti normativi generali di Ateneo, tra i quali il "Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina", il "Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali delle professoressa, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori dell'Università La Sapienza di Roma" e la "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti".
8. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo assicura la coerenza dei contenuti del Codice con il sistema di misurazione e valutazione della performance; svolge, inoltre, un'attività di supervisione sull'applicazione del Codice stesso.
9. L'uso nel presente Codice del genere maschile, per indicare gli appartenenti alla comunità universitaria, i soggetti e gli stati giuridici, è da intendersi riferito a tutte le persone che operano nell'ambito della comunità e risponde solo ad esigenze di semplificazione.

### **Articolo 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente Codice si applica all'intera comunità universitaria, ossia al personale docente, al personale tecnico-amministrativo e agli studenti, nei limiti delle specifiche disposizioni applicabili alle rispettive categorie di destinatari. Agli effetti del Codice si intendono studenti



coloro che frequentano i corsi di studio e/o fruiscono dell'offerta didattica a qualunque titolo della Sapienza, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dottorandi di ricerca, gli specializzandi, gli studenti iscritti presso altre Università, anche straniere, che frequentano l'Ateneo a qualunque titolo per fini didattici e/o di ricerca.

2. Le disposizioni di cui alla Sezione III del Codice si applicano, altresì, in quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l'Ateneo e, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'articolo 23 della l. n. 240/2010; ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione; ai titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della l. n. 240/2010; ai titolari di borse di studio e di ricerca; agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore) e a ogni altro soggetto a cui la normativa estenda l'applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni collegate o che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo.

3. Ai fini di cui al comma 2, nei contratti o negli atti di incarico o di nomina, ovvero in apposito patto aggiuntivo, è inserita una specifica clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice, accertata dagli uffici competenti.

## **SEZIONE II**

### **PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI, ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

#### **Articolo 3**

##### **Divieto di discriminazioni e cultura delle pari opportunità**

1. La Sapienza riconosce pari dignità e rispetto a tutti i membri della comunità accademica e rifiuta ogni forma di pregiudizio e di discriminazione, diretta o indiretta, di individui o gruppi, in ragione di fattori quali la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupano in ambito universitario.

2. La Sapienza promuove la cultura delle pari opportunità e si impegna a promuovere specifiche azioni tese ad evitare o compensare eventuali svantaggi derivanti da indebite discriminazioni.

3. La Sapienza contrasta ogni forma di favoritismo o di nepotismo, ossia ogni situazione in cui un componente della comunità accademica si avvalga indebitamente della propria o altrui posizione al fine di concedere e/o ottenere benefici, favorire incarichi e carriere, non per merito ma per vincoli di parentela, di associazione o di altra impropria affinità, comunque per ragioni diverse da qualità di ordine didattico, scientifico o professionale.

#### **Articolo 4**

##### **Abusi e molestie sessuali**

1. La Sapienza non tollera abusi di natura sessuale, in quanto lesivi della dignità umana ed assicura alle vittime una sollecita e incondizionata protezione tramite il Consigliere di fiducia, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione.

2. L'abuso e le molestie sessuali sono definiti come richieste in qualsiasi forma di favori sessuali, proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso ed orientamento sessuale. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante dell'abuso o fastidio sessuale.



## **Articolo 5 Correttezza**

1. I destinatari del Codice, sono tenuti a:
  - a) improntare i rapporti con gli altri membri della comunità universitaria e con quanti abbiano contatti con l'Ateneo, a principi di lealtà e rispetto reciproco;
  - b) adempiere in modo scrupoloso e corretto ai compiti didattici e di assistenza agli studenti o ai doveri di formazione e apprendimento dei saperi;
  - c) semplificare l'accesso alle informazioni e ad adempiere prontamente alle istanze di accesso ai documenti amministrativi nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
  - d) utilizzare le strutture e le risorse umane, tecniche e finanziarie dell'Università per finalità connesse all'esercizio delle attività istituzionali;
  - e) non utilizzare indebitamente la denominazione, il logo e i simboli istituzionali della Sapienza;
  - f) non assumere comportamenti che possano risultare lesivi dell'immagine e del prestigio della Sapienza;
  - g) non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti pubblici o privati, i cui interessi confliggano con quelli dell'Ateneo;
  - h) non svolgere attività professionale, eccetto il caso del patrocinio penale e ferma restando la verifica dell'insussistenza di profili di conflitto d'interesse, in cui sia controinteressata la Sapienza;
  - i) rispettare le norme che regolano la gestione dei processi e delle strutture della Sapienza;
  - l) adempiere agli obblighi connessi con il loro stato e, con particolare riferimento agli studenti, a rispettare le direttive impartite a tal fine dal Senato accademico.

## **Articolo 6 Trasparenza ed imparzialità**

1. La Sapienza promuove la trasparenza degli interessi dei membri della comunità accademica in relazione ad ogni atto, nonché l'imparzialità, l'obiettività e l'adeguata motivazione delle decisioni.
2. I destinatari del Codice sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti d'interesse, anche potenziali. Assicurano, nello svolgimento delle rispettive funzioni, la parità di trattamento nei confronti dei destinatari dell'attività svolta, nonché l'imparzialità del proprio operato.
3. I membri della comunità accademica rifiutano donazioni, finanziamenti e altre utilità che possano costituire una violazione del principio di imparzialità e si astengono dall'utilizzo di risorse universitarie a fini di utilità o di professione privata.

## **Articolo 7 Libertà e dignità personale**

1. I destinatari del Codice sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento discriminatorio e/o che possa ledere l'onore e la reputazione di colleghi, collaboratori, studenti.
2. I destinatari del Codice non adottano comportamenti che possano configurare, per l'autorità della posizione ricoperta, un'interferenza indebita nell'esercizio di funzioni e compiti che ricadono nella responsabilità di altri soggetti, e non assumono comportamenti che siano palesemente in contrasto con lo spirito delle norme e dei regolamenti dell'Ateneo.



## **Articolo 8**

### **Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio**

1. La Sapienza si impegna a favorire libertà e autonomia nella didattica, nella ricerca, nello studio e nell'apprendimento. Il personale docente è tenuto a favorire la libertà di insegnamento e di ricerca e, nell'ottica di garantire la più ampia trasparenza delle attività di ricerca e nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di proprietà intellettuale, pubblicizza i risultati dei propri studi e ricerche, indicando le fonti dell'eventuale finanziamento e le strutture di cui si sia avvalso.
2. Il personale docente deve assicurare che le attività di ricerca siano rese note alla società in senso lato, in modo da favorire il coinvolgimento diretto dell'opinione pubblica nei confronti della scienza e della tecnologia, anche in linea con le politiche nazionali in tema di terza missione.
3. Il personale docente deve, altresì, astenersi da ogni comportamento limitativo del pieno esercizio del diritto allo studio, attenersi agli ordinamenti didattici vigenti, e non vincolare gli studenti all'acquisto di libri consigliati per la preparazione degli esami di profitto, quale condizione per il sostenimento e il superamento degli stessi.

## **Articolo 9**

### **Rispetto della riservatezza**

1. Il presente Codice recepisce la normativa contenuta nel Regolamento UE n. 679/2016. In particolare, tutti i membri dell'Ateneo sono tenuti a:
  - rispettare la riservatezza di persone o enti di cui la Sapienza detiene informazioni protette;
  - non rivelare dati o informazioni riservate, riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
  - consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri di ufficio ed alle regole in materia di privacy.

## **Articolo 10**

### **Accertamento della violazione delle norme etiche e sanzioni**

1. L'accertamento della violazione delle norme etiche di cui ai precedenti articoli è curato nella fase istruttoria dalla Commissione Etica di Ateneo che, qualora ritenga integrata la violazione di principi etici, ne dà comunicazione al Rettore affinché sottoponga la questione al Senato accademico, che dovrà pronunciarsi in merito.
2. L'accertata violazione delle norme etiche previste dal Codice dà luogo all'irrogazione di sanzioni diverse, nel rispetto del principio di gradualità e tenuto conto delle diverse componenti della comunità universitaria:
  - a) Personale docente: richiamo formale; sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno; decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilità ricoperto; impossibilità di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni; sospensione per il massimo di tre anni dall'accesso ai fondi per la ricerca e/o per la didattica dell'Ateneo.
  - b) Personale tecnico-amministrativo: richiamo formale; sospensione dall'incarico di responsabilità ricoperto, fino ad un anno; decadenza dall'incarico di responsabilità ricoperto; decadenza dalla carica di rappresentante del personale tecnico-amministrativo negli organi collegiali dell'Ateneo; impossibilità di ricoprire incarichi di responsabilità, per un periodo non superiore a cinque anni.



c) Studenti: richiamo formale; sospensione fino ad un massimo di quattro mesi dalla carriera universitaria; decadenza dalla carica di rappresentante degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo.

**SEZIONE III**  
**NORME DI CONDOTTA PER IL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E I**  
**SOGGETTI CHE INTRATTENGONO RAPPORTI**  
**CON L'ATENEO. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER IL**  
**PERSONALE DOCENTE**

**Capo I**  
**Principi generali e ambito di applicazione**

**Articolo 11**  
**Principi generali**

1. La presente Sezione, adottata in attuazione di quanto disposto dall'articolo 54, comma 5, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, specifica i contenuti e le direttive di cui al Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.
2. Ai fini della presente Sezione, per "dipendente della Sapienza" si intendono i soggetti di cui all'articolo 12.
3. Il dipendente della Sapienza osserva la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
4. Il dipendente, in quanto parte della comunità universitaria, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici e operativi della Sapienza, secondo il grado di responsabilità previsto e le funzioni attribuitigli, rispettando altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza, e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
5. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Sapienza.
6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni.
7. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni.

**Articolo 12**  
**Ambito di applicazione**

1. La presente Sezione si applica al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai dirigenti, nonché ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del presente Codice. Per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 (personale docente), le norme della presente Sezione costituiscono principi generali di comportamento, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e tenuto conto di quanto previsto nello Statuto della Sapienza.



## **Capo II** **Norme di condotta, accertamento delle responsabilità e sanzioni**

### **Articolo 13** **Regali, compensi e altre utilità**

1. Il dipendente non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali, e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neppure se di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo, a soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né a soggetti nei cui confronti è chiamato a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.
3. Il dipendente non accetta da un proprio subordinato, per sé o per altri, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore e non offre, in via diretta o indiretta, regali o altre utilità al proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore a euro 150, anche sotto forma di sconto; tale importo si riferisce al valore complessivo massimo, per anno solare e per ciascun dipendente, nel caso di cumulo di più elargizioni. Il dipendente non può comunque ricevere, per sé o per altri, somme di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro.
5. Nel caso in cui il dipendente abbia ricevuto regali e/o utilità al di fuori dei casi consentiti dal presente articolo e non abbia potuto rifiutare materialmente e per motivi documentabili tale ricezione, ne dà tempestiva comunicazione scritta al responsabile dell'Ufficio di afferenza; qualora non sia possibile la restituzione di tali regali e/o utilità, il dipendente provvede alla loro consegna all'Ufficio Affari patrimoniali ed economici dell'Area Patrimonio e servizi economici della Sapienza, per le successive attività di competenza.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza. Ai fini del presente comma, si intendono per "incarichi di collaborazione" gli incarichi di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo conferiti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.).
7. Le comunicazioni relative alle ipotesi descritte nei commi precedenti sono trasmesse:
  - ai Direttori di Area, ai Presidi di Facoltà e ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri, da parte del personale afferente alle rispettive Strutture;
  - al Direttore Generale da parte dei Direttori di Area;
  - al Rettore da parte dei dipendenti delle strutture di staff e comunicazione;
  - al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione ove siano interessati il Rettore e/o il Direttore Generale.

I soggetti sopra elencati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, svolgono attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente articolo.

### **Articolo 14** **Partecipazione ad associazioni e organizzazioni**

1. Nel rispetto della disciplina vigente della libertà di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al Direttore dell'area di afferenza o al Preside di Facoltà, al Direttore del Dipartimento e del Centro di afferenza, nonché per conoscenza al RAD, la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui specifici ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività della



struttura cui il dipendente è assegnato. Il presente comma non si applica in caso di adesione a partiti politici e/o a sindacati.

2. La comunicazione in forma scritta deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione e alle ragioni della potenziale interferenza, e deve essere effettuata entro 15 giorni dall'assunzione, dal conferimento dell'incarico o dalla conoscenza della possibile interferenza, e, in ogni caso, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Codice.

3. Il dipendente non costringe altre unità di personale ad aderire ad associazioni o ad organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

4. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione di cui al presente articolo è fonte di responsabilità disciplinare.

### **Articolo 15**

#### **Comunicazione degli interessi e dei rapporti di collaborazione**

1. Il dipendente, all'atto dell'assegnazione alla Struttura, comunica al proprio Responsabile, nelle forme di cui al precedente art. 14, tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, ad eccezione delle attività editoriali, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione di cui al presente articolo, è fonte di responsabilità disciplinare.

### **Articolo 16**

#### **Obblighi di astensione e conflitto d'interessi**

1. Il dipendente si astiene dal prendere e dal partecipare all'adozione di decisioni, o da attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

2. Il dipendente si astiene inoltre dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti, ad es., dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

3. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

4. Qualora il dipendente ritenga sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio ufficio ed un interesse personale proprio o degli altri soggetti indicati al presente articolo, ne dà tempestiva comunicazione al responsabile della Struttura di appartenenza, in forma scritta e allegando alla stessa ogni utile informazione a valutarne la rilevanza; il responsabile della Struttura si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi, anche decidendo in merito all'astensione, con l'adozione degli atti conseguenti.

5. La Sapienza adotta le misure opportune per la tenuta e l'archiviazione delle pronunce sulle astensioni dei dipendenti, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

6. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione di cui al presente articolo, è fonte di responsabilità disciplinare.



## **Articolo 17**

### **Prevenzione della corruzione e tutela del segnalante**

1. Il dipendente è tenuto ad osservare le prescrizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e quelle contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Sapienza, prestando la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Al fine dell'attivazione del sistema di garanzie di tutela della riservatezza, assicurato al segnalante dalla disciplina prevista all'art. 54 bis del d. lgs. n. 165/2001 e ss. mm. e ii. (cd. whistleblowing), il dipendente segnala, nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Resta ferma la possibilità di inoltrare la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, in presenza dei necessari presupposti, di denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria e/o contabile.
3. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della l. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 33/2013 e ss. mm. e ii.
4. Sulle modalità e la procedura per la segnalazione, si rimanda all'apposito atto organizzativo adottato dalla Sapienza.
5. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione come conseguenza della segnalazione effettuata ai sensi del presente articolo, ne dà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), personalmente o per tramite delle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'Amministrazione, secondo le modalità appositamente previste nell'atto organizzativo di cui al comma 4.

## **Articolo 18**

### **Obblighi di comunicazione in caso di avvio di un procedimento penale per fatti di natura corruttiva**

1. Il dipendente interessato da un procedimento penale per condotte di natura corruttiva, ne dà immediata comunicazione al proprio Responsabile, che effettua una valutazione sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento che ne disponga il trasferimento ad altro ufficio, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater del d. lgs. n. 165/2001 e ss.mm. e ii.
2. Al dipendente è garantito il contraddittorio. Il procedimento deve concludersi entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione, con provvedimento motivato.

## **Articolo 19**

### **Trasparenza e tracciabilità**

1. Il dipendente impronta la propria attività al rispetto dei principi di trasparenza e assicura la tracciabilità nei processi decisionali, che deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta la riproducibilità, sia ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi, sia al fine di garantire la soddisfazione degli utenti finali.
2. Il dipendente pone particolare cura nello svolgimento di una trasparente azione amministrativa e nella gestione dei contenuti delle informazioni in suo possesso al fine di evitare danni all'immagine della Sapienza, prestando la massima collaborazione nella elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati e documenti sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
3. I responsabili delle strutture della Sapienza assicurano la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, l'omogeneità e la facile accessibilità delle informazioni, dei dati e dei documenti oggetto di pubblicazione di rispettiva competenza, nel rispetto della vigente disciplina e del sistema di flusso informativo finalizzato alla pubblicazione previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Sapienza.



## **Articolo 20** **Comportamenti nei rapporti privati**

1. Nei rapporti privati, anche se intercorrenti con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non utilizza in modo improprio la posizione che ricopre per ottenere utilità che non gli spettino e si astiene da comportamenti che possano recare danno all'immagine della Sapienza, anche nell'ambito di contesti virtuali (social network, forum e simili).

2. Il dipendente non può usare il nome, il marchio e il logo della Sapienza se non per attività collegate all'incarico svolto ovvero per ragioni comunque inerenti all'ufficio ricoperto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il dipendente, nei rapporti privati con altri enti pubblici, non chiede di parlare con i superiori gerarchici di chi sta seguendo una sua questione privata, in virtù della propria posizione; non diffonde informazioni o fa commenti lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di colleghi; nei rapporti privati con enti o soggetti privati, non anticipa il contenuto o l'esito di procedimenti in corso.

## **Articolo 21** **Comportamento in servizio**

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti tali attività e decisioni.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi; garantisce l'effettiva presenza in servizio attraverso il corretto uso dei sistemi di rilevamento delle presenze.

3. Il dipendente utilizza gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti informatici, i telefoni messi a disposizione, con particolare cura e diligenza e secondo le modalità previste, senza appropriarsi di alcun bene e senza utilizzarlo per fini personali. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'Amministrazione solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi di servizio.

4. In particolare, i dipendenti che svolgono attività di natura tecnico-professionale e quelli che svolgono attività legale e sono iscritti nell'elenco speciale degli avvocati, hanno l'obbligo di esercitare le loro specifiche funzioni, nonché quelle di assistenza, rappresentanza e difesa, esclusivamente nell'interesse della Sapienza. Analoga condotta nell'esercizio delle proprie funzioni è richiesta agli addetti all'URP e a coloro che svolgono la loro attività lavorativa presso gli Uffici di diretta collaborazione del vertice politico.

5. Il dipendente che nell'ambito della sua attività consegua o generi diritti di proprietà intellettuale di spettanza dell'Ateneo e suscettibili di tutela e valorizzazione, deve informarne tempestivamente il Responsabile della struttura e il Responsabile scientifico e comunque gli Uffici preposti, secondo quanto previsto dai regolamenti interni in materia, fornendo tutte le informazioni necessarie per l'eventuale tutela. Qualora i risultati di proprietà intellettuale spettino al dipendente in proprio ai sensi delle norme vigenti, ma sussistano obblighi di comunicazione e riconoscimento di diritti economici e patrimoniali in favore dell'Ateneo (ad es. per il deposito di brevetti in proprio), il dipendente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le attività poste in essere a loro tutela, nonché di riconoscere alla Sapienza i diritti economici ad essa spettanti.



## **Articolo 22**

### **Rapporti con il pubblico**

1. Nei rapporti con il pubblico il dipendente della Sapienza si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione dall'Amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio a tutela della sicurezza dei lavoratori; opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e risponde alle richieste degli utenti nei termini più completi, accurati e tempestivi possibili, utilizzando lo stesso mezzo di comunicazione per le richieste pervenute per posta elettronica.
2. Qualora non sia competente per materia o posizione rivestita, il dipendente indirizza l'interessato al funzionario o all'ufficio competente; nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, rispetta l'ordine cronologico, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche.
3. Nello svolgimento della propria attività, il dipendente assicura il rispetto dei tempi indicati nella carta dei servizi e degli standard di qualità e non assume impegni, né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti.
4. Il dipendente fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o concluse, e rilascia copie ed estratti di atti e documenti secondo la sua competenza, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora riceva richieste di informazioni, atti e documenti tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.
6. L'addetto all'Ufficio Relazioni col Pubblico:
  - evidenzia sempre gli elementi idonei ad identificare il responsabile della risposta;
  - fornisce risposta alle richieste di informazioni via mail di norma entro le 48 ore lavorative;
  - nel caso di diverse e ulteriori richieste che non comportino l'attivazione di procedimenti amministrativi, fornisce tempestivo riscontro alle stesse, salvo giustificato motivo;
  - non assume impegni, né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti.
7. Possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome della Sapienza solo le persone autorizzate dal Rettore.
8. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della Sapienza.

## **Articolo 23**

### **Disposizioni particolari per i Direttori di Area, i Presidi di Facoltà, i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri**

1. I Direttori di Area, i Presidi di Facoltà e i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri, per quanto di rispettiva competenza:
  - a) osservano le regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, nonché quelle in materia di assenze e permessi, di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi e di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro, vigilando inoltre sul rispetto delle stesse da parte delle unità di personale della struttura di cui sono responsabili, evidenziando eventuali anomalie o deviazioni ed eventualmente comunicandole tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
  - b) controllano che l'uso dei permessi di astensione avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi e vigilano sulla corretta timbratura delle



- presenze da parte dei propri dipendenti, segnalando tempestivamente ai competenti uffici disciplinari le pratiche scorrette;
- c) svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli obiettivi assegnati adottando comportamenti organizzativi adeguati;
  - d) assicurano una equa ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della propria struttura, anche tenendo conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere organizzativo di cui all'articolo 14, comma 5, d. lgs. n. 150/2009, ottimizzando il lavoro attraverso il dialogo e il confronto, nonché vigilando e rimuovendo eventuali anomalie o deviazioni sui carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti;
  - e) prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all'Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta, dichiarando altresì se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti la stessa.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda all'art. 13 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013.

#### **Articolo 24** **Contratti ed altri atti negoziali**

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell'Ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui la Sapienza abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali a titolo privato abbia stipulato contratti o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.
3. Nel caso in cui la Sapienza debba concludere contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
4. Il dipendente che a titolo privato conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il Responsabile della struttura di appartenenza.
5. Ove si trovino in una delle situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4:
  - il Direttore di Area informa per iscritto il Direttore Generale;
  - il Preside di Facoltà, il Direttore di Dipartimento e il Direttore del Centro informano per iscritto il Rettore;
  - il Rettore e il Direttore Generale informano per iscritto il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.
6. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ateneo, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei dipendenti ad esso assegnati, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.
7. I dipendenti (docenti e personale tecnico-amministrativo) e i collaboratori a qualunque titolo (assegnisti, dottorandi, borsisti) che svolgono anche attività presso aziende private, si astengono dal partecipare alle procedure di affidamenti di servizi e forniture banditi dalla Sapienza.



8. La mancata, tardiva, incompleta o falsa informazione sulle circostanze di cui al presente articolo, è fonte di responsabilità disciplinare.

### **Articolo 25** **Vigilanza, monitoraggio e attività formative**

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, vigilano sull'applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e del presente Codice, per quanto di rispettiva competenza, i Direttori delle Aree, i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento e dei Centri, tutti i responsabili di posizioni organizzative, gli uffici preposti ai procedimenti disciplinari, il Direttore Generale e il Rettore.
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano, inoltre, alle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
3. L'ufficio per i procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'art. 55-bis e seguenti del d. lgs. n. 165/2001, cura l'aggiornamento del presente Codice in coordinamento con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e l'esame delle segnalazioni di violazione delle disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 e del presente Codice, nonché la raccolta dei dati sulle condotte illecite accertate e sanzionate.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica periodicamente la diffusione della conoscenza delle disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 e del presente Codice, avvalendosi dei responsabili di struttura ai fini del monitoraggio annuale sulla loro attuazione e curando la pubblicazione dei risultati del monitoraggio sul sito istituzionale e la comunicazione degli stessi all'Autorità nazionale anticorruzione.
5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento, anche tramite circolari e informative, nonché provvedendo all'organizzazione dei seminari di formazione e aggiornamento, in coordinamento con l'Area Organizzazione e sviluppo.

### **Articolo 26** **Accertamento delle responsabilità e sanzioni di natura disciplinare**

1. Le violazioni degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, integrano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e sono fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del relativo procedimento, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ai sensi della vigente normativa e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. La violazione degli obblighi suindicati può dare luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente.
3. I comportamenti contrari alle disposizioni del presente Codice, posti in essere dal personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001 (professori e ricercatori) e le correlate sanzioni applicabili, sono valutati secondo le prescrizioni del vigente "Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina".
4. La responsabilità disciplinare per la violazione degli obblighi di condotta di cui al presente Codice da parte del personale tecnico-amministrativo è accertata dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) della Sapienza, istituito ai sensi del d. lgs. n. 165/2001.
5. L'irrogazione della più lieve sanzione del rimprovero verbale e il relativo procedimento disciplinare rientrano nella competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente.
6. Le sanzioni disciplinari irrogabili dall'UPD a carico del personale tecnico-amministrativo sono le seguenti:
  - censura (rimprovero scritto);
  - multa da 1 a 4 ore di retribuzione;
  - sospensione dal servizio con privazione della relativa retribuzione:



- da 1 giorno e fino ad un massimo di 10 giorni;
- fino ad un massimo di 15 giorni;
- da un minimo di 3 giorni e fino ad un massimo di massimo di 3 mesi;
- da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi;

- licenziamento con o senza preavviso.

Restano fermi gli ulteriori obblighi e le ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge e di contratto collettivo.

**SEZIONE IV**  
**PERSONALE DOCENTE - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO NELL'ATTIVITA'**  
**DIDATTICA E DI RICERCA.**  
**ASPETTI ETICI NELLA RICERCA E NELLA TERZA MISSIONE**

**Capo I**

**Principi generali e obblighi di comportamento nell'attività didattica**

**Articolo 27**

**Principi generali**

1. Il personale docente, nell'esercizio dei propri doveri istituzionali, è tenuto ad osservare le norme dell'ordinamento giuridico universitario e della Carta europea dei ricercatori e ad ispirare ad essi la propria condotta.
2. Il personale docente si impegna ad attuare le decisioni della Sapienza conformemente ai principi di imparzialità, equità, economicità, efficacia, correttezza e trasparenza.

**Articolo 28**

**Obblighi di comportamento nell'attività didattica**

1. Al docente è garantita libertà di insegnamento nel rispetto dell'articolo 33 Cost. e nell'ambito delle deliberazioni della struttura didattica competente per quanto concerne il coordinamento degli obiettivi di apprendimento.
2. Il docente è tenuto a svolgere l'attività didattica nei corsi di studio istituiti per il conseguimento dei titoli previsti dal D.M. n. 270/2004, nei termini fissati dalle delibere degli organi accademici della Sapienza, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità fissate dalle strutture didattiche e di coordinamento in sede di approvazione della programmazione didattica.
3. I compiti e i carichi didattici dei docenti comprendono: l'assistenza agli studenti per il chiarimento dei contenuti teorici e pratici delle lezioni e per la stesura di elaborati e tesi per la prova finale; lo svolgimento di attività didattiche e formative propedeutiche e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo aggiuntivo; lo svolgimento personale delle lezioni dei corsi assegnati; l'attività di orientamento e tutorato; l'assolvimento di compiti organizzativi interni e la partecipazione alle sedute degli organi collegiali. Eventuali assenze alle lezioni devono essere motivate solo da cause di forza maggiore, motivi di salute e/o impegni scientifici o istituzionali, e comunicate tempestivamente agli studenti e ai Responsabili di struttura, secondo i regolamenti delle strutture didattiche.
4. Il docente ha il dovere di svolgere le verifiche di profitto con una Commissione regolarmente costituita e in base ad accertamenti individuali, nonché di formalizzare la verbalizzazione degli esiti, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento didattico di Ateneo.
5. Il docente non interpone interessi personali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e si astiene da situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento di esami di profitto o altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni.



## Capo II

### Aspetti etici e di comportamento nella ricerca e nella terza missione. Incompatibilità e conflitti d'interesse. Accertamento delle responsabilità e sanzioni

#### Articolo 29

##### Aspetti etici della ricerca

1. L'Ateneo, nel rispetto dei principi costituzionali e statutari, riconosce, promuove e tutela la libertà e l'autonomia del pensiero e della ricerca scientifica.
2. L'attività di ricerca è diritto e dovere di ogni docente e deve ispirarsi ai principi del rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte, della deontologia professionale, della responsabilità, della correttezza, della diligenza e della trasparenza. I risultati della ricerca dovrebbero, direttamente o indirettamente, contribuire allo sviluppo e al benessere della società. A tale scopo, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale degli autori, l'Ateneo sostiene l'accesso aperto alla letteratura scientifica e ai prodotti della ricerca, anche attraverso la loro conservazione durevole, al fine di consentire l'esatta identificazione dei contenuti e salvaguardare la relativa integrità.
3. L'attività di ricerca non deve perseguire finalità ed obiettivi in contrasto con i principi e i valori promossi dal presente Codice e da altri organismi con competenze in ambito etico previsti dall'organizzazione dell'Ateneo.
4. Nella distribuzione delle risorse destinate al finanziamento della ricerca, l'Ateneo considera i bisogni e le specificità disciplinari, il contributo individuale e di gruppo apportato nell'ambito scientifico, con particolare attenzione all'avvio delle carriere dei giovani ricercatori, garantendo, altresì, che venga osservato il principio di non discriminazione, diretto o indiretto, in ragione di uno o più fattori, quali il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, politiche e religiose, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupano in ambito universitario.
5. I ricercatori sono tenuti a garantire indipendenza, correttezza e completezza dell'informazione scientifica.
6. L'attività di supervisione dei laureandi e dei dottorandi comporta un impegno alla formazione attiva alla ricerca e alla promozione della loro indipendenza scientifica.
7. In tutte le fasi della ricerca si deve prestare particolare attenzione all'integrità della ricerca stessa, ispirandosi ai principi di affidabilità, responsabilità, onestà e rispetto.
8. In particolare, nella pianificazione ed esecuzione della ricerca, i ricercatori devono garantire il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali di tutti i soggetti coinvolti, il diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, il diritto a non subire discriminazioni e l'esigenza di garantire elevati livelli di protezione della salute, compresa quella dei ricercatori stessi. Devono inoltre tenere conto degli interessi della società, degli ecosistemi, del patrimonio culturale e ambientale, valutando in maniera responsabile i potenziali impatti, sia diretti che indiretti, sugli oggetti della ricerca e, più in generale, sulla società e sull'ambiente.
9. L'Ateneo, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, si impegna a garantire la massima condivisione e diffusione dei risultati della ricerca e promuove l'accesso alla conoscenza e la scienza aperta attraverso ogni mezzo idoneo.
10. L'Ateneo considera illegittima ogni forma di frode scientifica [per esempio, "fabbricazione" (l'invenzione di dati o di altri risultati), "falsificazione" (la modifica, l'omissione o la soppressione di dati o risultati, oppure la loro manipolazione), "plagio" (l'appropriazione di lavori o idee altrui)], ritenendo che tali comportamenti compromettano la reputazione dell'Ateneo, minino la fiducia della società nei confronti della comunità scientifica e comportino uno spreco di risorse.



## **Articolo 30**

### **Comportamenti attesi nella ricerca**

1. L'Ateneo si impegna a garantire nell'attività di ricerca alti standard di rigore e integrità e auspica che tutti coloro che sono coinvolti nella ricerca li osservino.
2. La programmazione, la pianificazione, il finanziamento e la conduzione dell'attività di ricerca e i modi con i quali i risultati sono diffusi, applicati e sfruttati devono conformarsi ai migliori principi oggi riconosciuti nell'ambito dell'etica della ricerca.
3. L'Ateneo e la sua comunità condividono la responsabilità di promuovere e verificare le buone pratiche, di creare le condizioni favorevoli a che si diffonda una cultura legata alla professionalità e all'integrità e si impegnano a gestire in modo trasparente e corretto eventuali violazioni.
4. L'Ateneo si impegna, inoltre, a garantire le infrastrutture necessarie al mantenimento, alla gestione e alla protezione dei dati della ricerca in tutti i suoi aspetti.
5. **Responsabilità, integrità, professionalità, equità, fiducia e trasparenza** sono valori fondanti dell'Ateneo. Essi costituiscono i fondamenti di questo Codice. Ogni membro della comunità deve operare in accordo con questi valori, trarre ispirazione da essi e sentirsi responsabile nel promuoverli.

Nel seguito sono indicati i comportamenti attesi nella ricerca declinati sui valori fondanti descritti nel presente Codice.

#### **6. Responsabilità**

I ricercatori:

- a) si attengono ai principi delle buone pratiche scientifiche, sia quelli riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale per tutti coloro che svolgono attività di ricerca, sia quelli specifici per i diversi ambiti di ricerca;
- b) si impegnano a considerare le implicazioni di tipo etico, sociale, economico ed ecologico associate al loro lavoro di ricerca;
- c) si assumono la responsabilità dei risultati della propria ricerca e sono disponibili al confronto pubblico;
- d) sono pienamente responsabili di quanto contenuto nelle loro pubblicazioni scientifiche, se non specificato diversamente;
- e) gestiscono il materiale di ricerca (umano, animale, culturale, biologico, ambientale, fisico) con rispetto e cura, e in conformità alla vigente disciplina normativa in materia e con eventuali indicazioni fornite dalla Commissione Etica di Ateneo;
- f) sono tenuti all'aggiornamento delle proprie conoscenze, garantendo il legame tra ricerca ed insegnamento;
- g) partecipano alle attività di monitoraggio e di valutazione individuale dell'attività di ricerca con spirito di collaborazione, certificando in modo corretto e veritiero i propri prodotti scientifici sui Repository istituzionali;
- h) quando coordinatori o supervisor nell'ambito dei gruppi di ricerca, hanno il compito di:
  - 1) promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità e professionalità;
  - 2) valorizzare i meriti individuali e definire le responsabilità di ciascun partecipante;
  - 3) sollecitare il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico multidisciplinare;
  - 4) assicurare una corretta gestione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca;
  - 5) rispettare il principio di non discriminazione, diretto o indiretto, in ragione di uno o più fattori, quali il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, politiche e religiose, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la



gravidanza, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupano in ambito universitario.

## **7. Integrità**

I ricercatori:

- a) non alterano né inventano né si attribuiscono risultati che non siano stati ottenuti dalla propria attività di ricerca;
- b) mantengono, in ogni stadio della propria carriera, un'adeguata attenzione ai temi dell'etica e dell'integrità della ricerca, trasmettendone altresì i valori ai giovani che intraprendono il percorso;
- c) si impegnano a perseguire risultati di ricerca originali e a rispettare la proprietà intellettuale;
- d) citano sempre tutte le fonti nei prodotti della ricerca;
- e) se necessario, correggono o ritrattano tempestivamente i risultati dei propri lavori, motivandone le ragioni;
- f) classificano i propri prodotti applicando rigorosamente le indicazioni tipologiche dell'Anvur e/o di altre Istituzioni ove pertinenti;
- g) durante i processi di revisione e valutazione si mantengono imparziali e garantiscono l'anonimato, quando richiesto;
- h) non usano a fini privati i mezzi e le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio;
- i) firmano una pubblicazione quando hanno contribuito alla sua progettazione o esecuzione o alla discussione dei risultati della ricerca.

## **8. Professionalità**

I ricercatori:

- si attengono ai migliori standard di comportamento caratteristici della propria comunità scientifica;
- curano e documentano le fasi del trattamento dei dati originali allo scopo di assicurare che i risultati ottenuti siano riproducibili;
- dichiarano il proprio ruolo nell'ambito dell'attività di ricerca, distinguendo quando parlano a titolo personale o per conto dell'Ateneo.

## **9. Equità, fiducia, trasparenza**

I ricercatori:

- a) assicurano che l'accesso ai dati sia "aperto quanto possibile e chiuso quanto necessario", che la loro gestione sia in accordo con i principi di rintracciabilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità, e forniscono indicazioni trasparenti su come accedervi;
- b) chiariscono, quando responsabili di un progetto di ricerca, modalità e regole che consentono l'accesso al dato o al materiale di ricerca originario da parte di coloro che, avendo lasciato il gruppo di ricerca, ne fanno richiesta;
- c) garantiscono che i risultati della ricerca siano pubblici, eccetto nei casi in cui vi siano obblighi di confidenzialità o contrattuali;
- d) pubblicano i loro risultati in accordo con i principi dell'open access, nel rispetto, tuttavia, delle prassi di pubblicazione proprie di ogni disciplina;
- e) riconoscono e confidano nelle capacità dei propri colleghi e collaboratori;
- f) conoscono e osservano il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) di Ateneo;
- g) in ogni fase della ricerca di gruppo, se responsabili, favoriscono un clima di collaborazione, promuovono il riconoscimento e la valorizzazione del merito di ciascun ricercatore e sono tenuti a conformarsi al principio della non discriminazione.

## **Articolo 31**

### **Conservazione e trattamento dei dati personali**

1. La conservazione e il trattamento dei dati personali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti di Ateneo. Alle persone coinvolte devono essere



preventivamente indicati i nominativi e i recapiti del titolare e del responsabile del trattamento dei dati personali.

2. Il trattamento e la conservazione dei dati personali dei partecipanti arruolati nello studio devono avvenire, preferibilmente, in forma codificata o anonima. Qualora, per l'oggetto o lo scopo della ricerca, ciò non sia possibile, i ricercatori devono attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalle normative vigenti, onde consentire il rispetto della riservatezza delle persone coinvolte.

3. Fermi i principi del rispetto della dignità umana e dell'autonomia, qualora la ricerca preveda il coinvolgimento di partecipanti arruolati, il responsabile vigila sul rispetto della normativa vigente in tema di consenso informato, con particolare riguardo ai soggetti incapaci d'agire o, comunque, non in grado di esprimere un proprio consenso.

### **Articolo 32**

#### **Tutela degli animali coinvolti nella ricerca**

1. I componenti dell'Università conformano le attività di ricerca che coinvolgono animali alle misure di protezione stabilite dalla normativa vigente e al concetto di benessere animale, con attenzione volta all'aggiornamento del dibattito etico, scientifico e sociale sui temi della sperimentazione animale.

### **Articolo 33**

#### **Tutela della proprietà intellettuale**

1. La Sapienza considera elementi fondamentali per il progresso della collettività e il miglioramento della qualità della vita il conseguimento di risultati di eccellenza nella ricerca, nel trasferimento dei saperi, delle conoscenze e delle tecnologie. I componenti della comunità universitaria condividono l'obiettivo di gestire nell'interesse pubblico i risultati della ricerca, la proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico. Tale obiettivo viene perseguito nell'attività istituzionale, nelle collaborazioni con enti pubblici e privati e nell'esercizio delle attività extraistituzionali.

2. Con riferimento ai brevetti e agli altri titoli di proprietà intellettuale, i diritti patrimoniali di sfruttamento sono a favore della Sapienza e/o dei singoli inventori, secondo quanto previsto dalla legge, dai regolamenti d'Ateneo e dal rapporto contrattuale tra inventori e Ateneo. La Sapienza promuove la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, in collaborazione con gli inventori e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge.

### **Articolo 34**

#### **Risultati della ricerca e contrasto del fenomeno del plagio**

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale. L'autore di un'opera dell'ingegno o di un brevetto di cui sia titolare l'Ateneo, suscettibile di applicazione e valorizzazione a favore della società, ha l'obbligo di non servirsene per fini privati, di osservare la riservatezza dei risultati sino alla divulgazione ufficiale e di adoperarsi in collaborazione con l'Ateneo per una gestione dei risultati nell'interesse pubblico.

2. Nelle produzioni scientifiche collettive dev'essere riconosciuto e valorizzato il contributo di tutti i componenti del gruppo di ricerca. Dal novero dei coautori non vanno escluse le persone che hanno collaborato e, viceversa, incluse quelle che non hanno apportato contributi.

3. La Sapienza non ammette alcuna forma di plagio e disonestà intellettuale, sia essa intenzionale o derivante da condotta negligente o dall'abuso della posizione gerarchica o d'influenza accademica. Integrano fattispecie di plagio la parziale o totale attribuzione a sé stessi o l'appropriazione della titolarità di progetti, idee, risultati di ricerche o invenzioni appartenenti ad altri, nonché l'attribuzione della paternità di un'opera dell'ingegno ad un autore



diverso da quello reale. Il plagio include l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti e prescinde dall'uso della lingua con la quale i prodotti scientifici sono presentati o divulgati.

4. La Sapienza richiede ad ogni componente della comunità di contrastare e segnalare i casi di plagio di cui sia venuto a conoscenza.

### **Articolo 35**

#### **Aspetti etici della terza missione**

1. La Sapienza, nel convincimento che la conoscenza rappresenti una risorsa essenziale per la crescita della collettività, considera il dialogo con la società e la diffusione del sapere come obiettivi fondamentali.

2. La Sapienza sostiene la scienza aperta e partecipativa e promuove la cittadinanza scientifica.

3. Le attività di terza missione devono contribuire allo sviluppo della collettività attraverso la disseminazione della conoscenza, l'informazione, il coinvolgimento, il dialogo, il dibattito e lo scambio di idee.

4. Le attività di terza missione devono rispettare il principio di non discriminazione, diretto o indiretto, in ragione di uno o più fattori, quali il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, politiche e religiose, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età nonché il ruolo che occupano in ambito universitario.

### **Articolo 36**

#### **I comportamenti attesi nella terza missione**

1. La Sapienza si impegna a promuovere azioni a supporto della terza missione intesa come l'insieme di attività che riguardano lo sviluppo del contesto sociale, economico e culturale cui l'Ateneo fa riferimento, la valorizzazione della ricerca (per esempio attività conto terzi, brevetti, spin-off, start-up, trasferimento tecnologico), la produzione di beni pubblici (per esempio la gestione di beni culturali e la tutela della salute attraverso trial clinici), la formazione continua e il *public engagement*, ossia le attività organizzate istituzionalmente dall'Ateneo o dalle sue strutture, senza scopo di lucro e con valore educativo e/o culturale rivolte a un pubblico di non specialisti.

2. Nel seguito sono indicati i comportamenti attesi, da parte di tutti coloro che contribuiscono alla terza missione, declinati sui valori fondanti descritti nel presente Codice: responsabilità, integrità, professionalità, equità, fiducia e trasparenza.

#### **3. Responsabilità**

I ricercatori:

- a) quando invitati a fornire attività conto terzi e/o di ricerca applicata, valutano con responsabilità la coerenza tra le richieste del committente e le competenze disponibili;
- b) quando coinvolti in attività di ricerca che possono avere risvolti etici, sottopongono per tempo i protocolli di ricerca al competente Comitato Etico.

#### **4. Integrità**

I ricercatori:

- a) mantengono un'adeguata attenzione ai temi dell'etica e dell'integrità delle attività di terza missione, trasmettendone altresì i valori ai giovani che intraprendono il percorso.

#### **5. Professionalità**

I ricercatori:

- a) sono consapevoli del compito che spetta all'Ateneo in termini di public engagement e, quando coinvolti, contribuiscono per quanto di loro competenza alla buona riuscita delle attività promosse dall'Ateneo.

#### **6. Equità, fiducia, trasparenza**

I ricercatori:



- a) utilizzano tutti i dati raccolti secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e riservatezza;
- b) promuovono equamente le diverse iniziative di public engagement, evitando favoritismi;
- c) rispettano la normativa di Ateneo in tema di comunicazione di dividendi, compensi, remunerazioni e/o benefici derivanti dagli spin-off e/o start-up e dalle attività conto terzi.

#### **Articolo 37**

#### **Organismi partecipati e società aventi caratteristiche di spin off e start up universitarie**

1. Gli enti ed organismi di cui all'art. 15 dello Statuto, partecipati e/o accreditati, controllati direttamente o indirettamente, sono chiamati ad adottare norme di comportamento nel rispetto dei principi richiamati nel presente Codice.
2. Gli appartenenti alla comunità universitaria che svolgono la propria attività nell'ambito di società aventi caratteristiche di spin off e start up universitari e negli organismi partecipati dall'Ateneo sono tenuti ad osservare le norme del presente Codice.

#### **Articolo 38**

#### **Incompatibilità e conflitti d'interesse nella ricerca e nella terza missione**

1. Qualsiasi componente o collaboratore della Sapienza che si trovi, nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e terza missione, in una situazione di incompatibilità in base alle norme vigenti o di conflitto di interessi di qualunque natura, anche se potenziale o riferibile a terze persone fisiche o giuridiche con cui si trovi in collegamento, ha l'obbligo di astenersi da qualunque attività o dal prendere decisioni o partecipare all'adozione di qualsiasi decisione nonché di dare tempestiva notizia della situazione in cui versa, con trasparenza e completezza, al responsabile apicale della struttura cui appartiene o presso la quale presta, anche occasionalmente, la propria attività, e di attenersi alle decisioni conseguenti.
2. I ricercatori sono tenuti al rispetto della disciplina del conflitto di interessi, evitano di usare contatti, informazioni e risultati della ricerca a fini personali e, quando coinvolti in attività di spin-off e/o start-up, devono dichiarare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi che possa in qualche modo portare vantaggi all'impresa.
3. In caso di procedure per l'acquisizione di servizi e forniture di ricerca, anche collegate a finanziamenti che prevedano consulenze e/o subcontratti, il responsabile delle attività di ricerca deve conformarsi alla normativa vigente in merito all'adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi.
4. Il ricercatore che versa, ai sensi delle norme citate, in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne comunicazione e ad astenersi dal partecipare alla procedura. La mancata astensione costituisce fonte di responsabilità disciplinare.

#### **Articolo 39**

#### **Accertamento delle responsabilità e sanzioni di natura disciplinare nei confronti del personale docente**

1. Il Presidente del Consiglio di Area didattica o del Corso di studio verifica, almeno una volta l'anno, le attività certificate e sottoscritte dai docenti che vi erogano la propria attività didattica o di servizio, le cui dichiarazioni sono quindi convalidate dal Direttore del Dipartimento di rispettiva appartenenza del docente, che ne accerta la conformità rispetto ai compiti attribuiti al docente.
2. Il Direttore del Dipartimento o il Presidente del Consiglio di Area Didattica o del Consiglio di Corso di Studio, in caso si accerti l'assenza della predetta conformità, informano il Presidente della Facoltà di riferimento, il quale, previo confronto col docente interessato, trasmette al



Rettore le segnalazioni rilevanti, per il seguito di natura valutativa e disciplinare, informandone il Preside.

3. La valutazione sull'attività di ricerca è effettuata sulla base degli indicatori in uso nella comunità scientifica internazionale, tenendo conto delle specificità delle aree disciplinari, anche in termini comparativi tra Strutture, gruppi di docenti e singoli docenti.

4. Il mancato assolvimento degli obblighi di natura didattica e di ricerca costituisce motivo di avvio di procedimento disciplinare in capo al docente e al ricercatore, secondo il disposto dell'art. 7 dello Statuto di Ateneo e delle norme vigenti in materia.

5. Le violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale docente che integrano una responsabilità disciplinare sono valutate dal Rettore, il quale, in disparte la diretta competenza in merito alla cognizione di fatti che possano dar luogo all'irrogazione della censura, avvia il procedimento disciplinare presso il Collegio di disciplina.

6. Le sanzioni disciplinari irrogabili al personale docente sono: la censura, la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno e la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni; tali sanzioni sono comminate valutando la gravità e/o l'abitudine della violazione o dell'inadempimento rispetto ai doveri d'ufficio e di condotta, e tenuto conto dei principi di proporzionalità e gradualità, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di Ateneo per i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori, per il deferimento alla Commissione etica e per il funzionamento del Collegio di disciplina.

7. La segnalazione di un eventuale comportamento contrario agli obblighi del presente Codice, tenuto dal personale docente, può essere effettuata da chiunque ne abbia conoscenza, in forma scritta, al Rettore.

## **SEZIONE V STUDENTI**

### **Articolo 40**

#### **Principi generali e tutele fondamentali**

1. La Sapienza opera per la valorizzazione del merito di coloro che la frequentano in vista della loro formazione culturale e professionale e richiede agli studenti comportamenti di cooperazione leale nei rapporti accademici con docenti e compagni di studio.

2. Gli studenti beneficiari delle pubbliche risorse messe loro a disposizione in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione hanno il dovere di farne uso responsabile nel perseguire il proprio impegno di studio e formazione.

3. Gli studenti, senza distinzione di opinioni politiche, opzioni culturali e fede religiosa, hanno il diritto di fruire di spazi di socialità, studio e confronto collettivo; di riunirsi in assemblea nei luoghi della Sapienza; di associarsi e di organizzarsi collettivamente nel rispetto delle leggi dello Stato e dei principi di tolleranza e pluralismo. Gli studenti hanno il dovere di rispettare gli spazi messi a loro disposizione dalla Sapienza e di mantenerne la funzionalità e il decoro.

4. Gli studenti hanno il diritto e il dovere di partecipare alla vita e al governo democratico della Sapienza esercitando l'istituto della rappresentanza negli organi decisionali e di indirizzo di Ateneo; i rappresentanti degli studenti hanno il dovere di esercitare il proprio mandato con continuità e impegno.

5. La Sapienza persegue una politica per gli studenti rivolta a favorirne la mobilità internazionale, a valorizzarne le capacità, a premiarne il merito e l'impegno, ad incentivare l'eccellenza, a rimuovere gli ostacoli perché gli studenti possano conseguire una preparazione di qualità e nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici, a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro, anche attivando modalità didattiche opportune, come il tutorato e la didattica telematica.



## Articolo 41

### Diritti e doveri degli studenti e comportamenti sanzionabili

1. Gli studenti hanno diritto:
  - a) ad una formazione di qualità, a lezioni ed attività formative complementari disposte secondo il calendario accademico e le determinazioni del Senato accademico;
  - b) all'accesso facilitato al sistema bibliotecario dell'Università e alla partecipazione ad attività di avvio alla ricerca scientifica, anche con la mobilità temporanea in istituzioni di formazione e ricerca anche internazionali;
  - c) alla garanzia di accedere alle competenze scientifico-formative presenti in altri Corsi di studio, sia per gli insegnamenti che per lo sviluppo della tesi di laurea, secondo la disciplina del Regolamento didattico di Ateneo;
  - d) alla libera aggregazione anche funzionale alla partecipazione alle elezioni nei diversi organi e alla gestione di spazi comuni a tal fine identificati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico;
  - e) a una valutazione imparziale e a conoscere l'esito delle prove d'esame, nonché a ricevere spiegazioni sui criteri di valutazione;
  - f) di presentare piani di studio individuali corrispondenti alle proprie vocazioni e ai propri interessi disciplinari, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti;
  - g) di scegliere liberamente l'argomento della tesi di laurea e i docenti, valutata la sostenibilità della richiesta e sulla base delle proprie specifiche competenze, hanno il dovere di assegnare la tesi richiesta dallo studente, il quale per svolgerla nel modo più approfondito può accedere a tutto il materiale documentale necessario;
  - h) di poter promuovere autonomamente attività formative e culturali utili a un miglior perseguimento degli obiettivi generali o disciplinari della formazione universitaria, che possono, su loro richiesta e previa verifica degli obiettivi formativi raggiunti, ottenere il riconoscimento di crediti formativi da parte delle strutture didattiche competenti.
2. La Sapienza si impegna a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono l'accesso agli stessi diritti da parte degli studenti diversamente abili e favorisce l'integrazione degli studenti di nazionalità e culture diverse.
3. Gli studenti hanno il dovere:
  - a) di partecipare, nei termini disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo, alle attività formative predisposte dalle strutture che organizzano il corso di studio al quale sono iscritti, di sottoporsi alle prove che danno luogo al conseguimento dei crediti formativi, nonché a quelle che consentono di valutare la qualità della formazione anche in termini comparativi con strutture didattiche similari, anche internazionali;
  - b) di svolgere le prove di esame attenendosi ad un comportamento di correttezza e lealtà, tenendo conto del divieto di utilizzare cellulari e dispositivi elettronici non autorizzati durante le prove di esame, mentre il docente può sanzionare comportamenti scorretti annullando l'esame;
  - c) di svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.
4. La valutazione del profitto dello studente deve riferirsi esclusivamente alla verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi per l'attività formativa oggetto dell'esame. In ogni caso è fatto divieto alla Commissione di visionare il materiale didattico utilizzato dallo studente. Se l'esito dell'esame non è soddisfacente per lo studente, quest'ultimo ha diritto di ritirarsi senza conseguenze per il suo *curriculum* accademico.
5. I doveri ed i diritti degli studenti trovano specificazione nell'apposita "Carta dei doveri e dei diritti delle studentesse e degli studenti di Sapienza Università di Roma", alla quale si rimanda ad integrazione del presente articolo.
6. Costituiscono comportamenti sanzionabili i fatti compiuti dagli studenti anche fuori dalla cerchia dei locali e/o delle pertinenze universitarie, quando essi siano attinenti alla qualità di



studente universitario e riconosciuti lesivi della dignità e dell'onore o idonei ad arrecare pregiudizio all'immagine della Sapienza, senza preclusione delle eventuali sanzioni di legge. In particolare, costituiscono comportamenti sanzionabili:

- a) la mancanza di lealtà e correttezza, gli inganni e le scappatoie, la copiatura ed i falsi nelle prove di esame, nella partecipazione a esercitazioni e sperimentazioni e nella predisposizione di testi e tesi di laurea;
- b) la falsificazione di documenti certificanti la propria carriera accademica o la propria situazione reddituale;
- c) l'adozione di comportamenti non rispettosi dell'integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento e la ricerca e/o ove si svolgono attività ludiche, ricreative, culturali;
- d) il danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovano;
- e) la violazione di obblighi e/o impegni, assunti verso l'Università e debitamente sottoscritti, in relazione allo svolgimento di attività ludiche, ricreative, culturali;
- f) l'adozione di comportamenti e/o lo svolgimento di attività, tesi ad inibire ad altri studenti l'esercizio delle proprie legittime prerogative negli spazi universitari;
- g) la violazione dei regolamenti universitari.

#### **Articolo 42**

#### **Accertamento delle responsabilità e sanzioni di natura disciplinare nei confronti degli studenti**

1. La violazione delle norme della presente Sezione da parte degli studenti può dare luogo a sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 16 del R.D.L. n. 1071/1935, nonché della normativa di settore, anche interna.
2. L'accertamento della violazione viene condotto a partire dalla segnalazione dei fatti di rilievo disciplinare a carico dello studente, a cui fa seguito la contestazione degli addebiti quale atto di avvio del relativo procedimento, sul quale decide il Senato accademico, previa istruttoria dei competenti Uffici; il Rettore adotta il provvedimento di irrogazione della sanzione all'esito del procedimento stesso.
3. Le sanzioni irrogabili nei confronti degli studenti, che possono anche essere cumulate tra loro, sono: l'ammonizione; l'interdizione temporanea da uno o più corsi; l'esclusione da uno o più esami di profitto per una delle sessioni di esame; la sospensione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esame. Le violazioni dei doveri di cui al comma 6, lett. d) ed e) dell'art. 41 del Codice obbligano lo studente al risarcimento di tutti i danni civili comunque verificatisi, anche se ad opera di terzi.
4. La segnalazione di un eventuale comportamento contrario agli obblighi del presente Codice, tenuto dagli studenti, può essere effettuata da chiunque ne abbia conoscenza, in forma scritta, al Rettore.

### **SEZIONE VI**

#### **ORGANI CONSULTIVI E DI VERIFICA E DISPOSIZIONI DI RINVIO**

##### **Capo I**

##### **Organi consultivi e di verifica**

#### **Articolo 43**

#### **Commissione Etica di Ateneo**

1. La Commissione Etica ha funzioni consultive, nonché di verifica in merito all'attuazione e al rispetto delle norme di carattere deontologico del presente Codice e delle prassi interpretative.
2. La Commissione Etica, designata dal Senato accademico e nominata con decreto rettorale, sentito il Direttore Generale, è composta da due rappresentanti del personale docente, due



rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e due rappresentanti degli studenti, con parità di genere. I rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo possono essere anche esterni all'Università.

3. La Commissione è presieduta da un Presidente, esterno all'Università, nominato dal Rettore. I membri della Commissione Etica possono costituirsi in sottocommissioni, qualora ne emerga la necessità.

4. La Commissione Etica di Ateneo, sulla base di specifiche segnalazioni non anonime, provenienti dai componenti della comunità accademica tutta e/o da terzi direttamente interessati, accerta il rispetto delle norme e dei principi etici contenuti nel presente Codice. Essa, ai fini delle proprie attività, può richiedere atti e documenti agli uffici centrali ed alle strutture decentrate dell'Ateneo.

5. Qualora la Commissione ritenga che vi siano profili rilevanti in termini di violazione di principi del Codice ma non integranti anche gli estremi di provvedimenti disciplinari ne dà comunicazione al Rettore, affinché sottoponga la questione al Senato accademico che dovrà pronunciarsi a norma dello Statuto.

6. Se dagli esiti delle attività di verifica emergono fatti che possano avere rilevanza sul piano disciplinare, il Presidente della Commissione ne dà immediata comunicazione alle competenti strutture universitarie ai fini dell'eventuale avvio del procedimento.

#### **Articolo 44**

#### **Commissione per l'Integrità nella Ricerca**

1. Per le funzioni consultive tecnico-scientifiche in materia di integrità nella ricerca, nonché per la consulenza etica legata all'analisi e alla gestione di eventuali casi di condotta scorretta nella ricerca, è istituita un'apposita Commissione per l'Integrità nella Ricerca.

2. L'attività e l'organizzazione della Commissione per l'Integrità nella Ricerca sono disciplinate da un apposito Atto.

#### **Capo II**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Articolo 45**

#### **Abrogazioni**

1. Il presente Codice sostituisce integralmente il Codice etico di Ateneo e recepisce i contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti della Sapienza, adottato in attuazione dell'articolo 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001 e successive modifiche.

2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, il Codice etico di Ateneo, emanato con D.R. n.1636 del 23.05.2012, e il Codice di comportamento dei dipendenti della Sapienza, emanato con D.R. n. 1528 del 27.05.2015, sono abrogati.

#### **Articolo 46**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Le procedure disciplinari o di accertamento di violazione di norme etico-comportamentali, già avviate a carico di docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti della Sapienza, proseguono e si concludono secondo la disciplina previgente all'entrata in vigore del presente Codice.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice, si rinvia alle disposizioni legislative, ai contratti collettivi di comparto vigenti ed alla disciplina statutaria e regolamentare interna.

3. Il presente Codice è emanato con apposito decreto rettorale.

4. Il presente Codice è pubblicato sul sito istituzionale della Sapienza entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione.